

Comune di Serrenti Provincia del Sud Sardegna

Via Nazionale, 182 – 09027 Serrenti web: <u>www.comune.serrenti.ca.it</u> PEC <u>protocollo.serrenti@pec.comunas.it</u> Email comune.serrenti@tiscali.it

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 ART. 11 – ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI della Legge 9 dicembre 1998, n.431 che istituisce il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, della deliberazione della Giunta Regionale N. 37/40 del 09/09/2021 e suoi allegati 1 e 2, rispettivamente di determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse e di individuazione dei criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione del contributo, e in esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio Sociale n. del 22/10/2021.

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando <u>e fino alla data del 25.11.2021 alle ore 13.00</u> i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Essere Cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Gli immigrati extracomunitari devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 2. Essere in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Serrenti alla data di presentazione della domanda;
- 3. Essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare riferito e adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del residente e del suo nucleo familiare, sito nel Comune di Serrenti, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 4. Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà decurtato proporzionalmente al periodo non maturato;

- Non essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8(ville), A/9 (Palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- 6. Non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L.R.n.13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- 7. Non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- 8. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno di riferimento;
- Non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'amministrazione comunale o da qualsiasi altro ente, fatta eccezione per i casi previsti al successivo art. 5;

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo. Deve risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale o esclusiva.

L'assenza di uno solo dei sopraddetti requisiti costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Art. 3 - Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo famigliare del richiedente, ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74.
- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad 35.000,00 Euro rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320.00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Art. 4 - Documentazione da allegare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il contratto di locazione deve essere documentabile e dovrà, pertanto, essere allegato in copia. Deve essere allegata, altresì, ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.

Art. 5 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Non è prevista la cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione, il quale determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Pertanto, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto, qualora fosse erogato l'Ente, dovrà, successivamente darne comunicazione all'INPS, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo sociale (ex art 10 della L.R. n. 7 del 05.07.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. L'elenco dei richiedenti titolari di abitazioni pubbliche, aventi i requisiti accesso alla presente misura verrà trasmesso ad AREA ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998". I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e pertanto escluse.

La graduatoria è approvata con Determinazione del Responsabile ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune. Entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati.



Art. 7 - Entità del Contributo

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. L'ammontare massimo di contributo concedibile ai singoli beneficiari, così come stabilito dal D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999, è pari a € 3.098,74 annui per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a due pensioni minime INPS ed esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISEE. Per i nuclei familiari con un ISEE non superiore al limite previsto per l'assegnazione agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.320,00 annui.

Art. 8 - Erogazione del Contributo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento, da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno comunale, il Comune stesso potrà effettuare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti o stilare una graduatoria sulla base di parametri di priorità individuati. In tal caso i suddetti parametri di priorità includono la presenza nei nuclei familiari richiedenti di ultrasessantacinquenni, disabili o di situazioni di particolare debolezza sociale.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in fotocopia, di pagamento del canone di locazione attestanti l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2021 al locatore.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune potrà, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, erogare i contributi destinati ai conduttori al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 9 - Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato per il 25.11.2021 ore 13,00, pena il non accoglimento della domanda.

Alla domanda deve essere allegata, la seguente documentazione:

- Dichiarazione ISEE 2021;
- o Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- O Copia del mod. F23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione all'art.3 del D.L. 23/201 da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- o Fotocopia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2021;
- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- o Copia del titolo di soggiorno per cittadini extracomunitari;

Le domande di partecipazione del presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, e devono essere fatte pervenire con una delle seguenti modalità:

- o via PEC al seguente indirizzo: protocollo.serrenti@pec.comunas.it;
- o a mano all'Ufficio Protocollo del Comune.

Copia della modulistica potrà essere scaricata dal sito istituzionale: www.comune.serrenti.ca.it

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emergalla 150.

non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del REGUE 216/679 i dati forniti attraverso i moduli di domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare l'attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri dell'Ente.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Art. 12 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

ssu Maria Gius

Serrenti, li 25/10/2021

5